

operazione, ai sensi dell'art. 13, n. 14, del R. D. S. 29 aprile 1923, n. 966: autorizzazione che, nella fattispecie, si rende necessaria, in quanto l'operazione richiesta non rientra tra quelle indicate esplicitamente all'art. 13 del citato R. D. S. 1923, n. 966.

È da ritenere, per il complesso delle circostanze indicate, che, ai fini della garanzia da riscontrarsi nei suoi estremi, nelle operazioni di impiego dei fondi dell'Istituto, possa considerarsi equipollente l'affidamento dato dal Ministro del Tesoro con la lettera sopracitata, per l'emanazione in attuazione del provvedimento legislativo in atto, di apposito decreto interministeriale.

Pertanto, l'anticipazione dovrebbe essere versata, impiegata e rimborsata secondo le precise direttive date dal Ministero del Tesoro - Direzione generale del Tesoro - divisione VII, con la richiamata lettera 10 marzo 1950, n. 195902, diretta all'I. R. A. e, per conoscenza, al Ministero della marina mercantile: sull'anticipazione stessa dovrebbero essere corrisposti gli interessi nella misura del